

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein Westfalen (Germania) il 4 febbraio 2014 — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

(Causa C-52/14)

(2014/C 142/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parti

Ricorrente: Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG

Convenuto: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, in relazione all'interruzione della prescrizione, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 ⁽¹⁾ sia quella competente per gli atti aventi natura istruttoria o volti a perseguire l'irregolarità, a prescindere dal fatto che essa abbia erogato le risorse finanziarie. Se l'atto avente natura istruttoria o volto a perseguire l'irregolarità debba essere diretto all'adozione di una misura o di una sanzione amministrativa.
- 2) Se la «persona interessata» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 possa essere anche un impiegato di un'impresa che è stato sentito come testimone.
- 3) Se, con riferimento a «qualsiasi atto (...) portato a conoscenza (...) che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l'irregolarità» [articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (EG, EURATOM) n. 2988/95], tali atti debbano avere per oggetto specifici errori nel rilevamento della produzione di zucchero (fattispecie) da parte del fabbricante di zucchero, che di norma vengono ipotizzati o accertati soltanto nell'ambito di un'indagine regolarmente condotta riguardante l'organizzazione del mercato. Se anche una relazione conclusiva dell'indagine o una relazione di valutazione dei risultati dell'indagine, in cui non siano sollevati ulteriori quesiti su determinate fattispecie, possa integrare un «atto di natura istruttoria» portato a conoscenza.
- 4) Se la fattispecie delle «irregolarità ripetute» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 presupponga che le azioni o le omissioni qualificate come irregolarità siano tra loro temporalmente vicine per poter continuare a essere valutate come «ripetizione». In caso di risposta affermativa: se tale prossimità temporale venga meno per il fatto che l'irregolarità, in sede di rilevamento dei quantitativi di zucchero, è compiuta soltanto una volta nell'arco di una campagna saccarifera e non si ripete fino alla campagna saccarifera successiva o a una delle seguenti.
- 5) Se la fattispecie della ripetizione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 possa cessare per il fatto che l'autorità competente, a conoscenza della complessità della fattispecie, non abbia controllato l'impresa o, eventualmente, non l'abbia controllata con regolarità o accuratezza.
- 6) Da quando decorra il termine di prescrizione doppio di otto anni previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 nel caso di irregolarità permanenti o ripetute. Se tale termine inizi a decorrere dalla cessazione di ciascuna azione qualificabile come irregolarità (articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento) o dalla cessazione dell'ultima azione ripetuta (articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento).
- 7) Se il termine di prescrizione doppio di otto anni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 possa essere interrotto da un atto della competente autorità che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l'irregolarità.
- 8) Se, in presenza di fattispecie diverse che incidono sull'entità delle sovvenzioni, i termini di prescrizione da calcolare in base alla disposizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 debbano essere stabiliti separatamente a seconda della fattispecie (irregolarità).
- 9) Se, ai fini del decorso del termine di prescrizione doppio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95, rilevi il fatto che l'irregolarità era nota all'autorità.

⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).